

L'OGGETTO SOCIALE NELLE SOCIETA' "START-UP"

Il D.L. 18 aprile 2012 n. 179 convertito nella Legge n. 221/2012 stabilisce un trattamento preferenziale e premiale per le cosiddette "Start-up".

Tali società vengono definite come quelle che hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione, la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi di alto valore tecnologico.

Mancando specifici chiarimenti e precisazioni da parte del legislatore l'oggetto statutario in sé potrebbe non far desumere la vera natura innovativa dell'attività della società.

In questo caso la lettura dell'oggetto sarà una lettura solo "formale".

In sede di conversione in Legge, l'unica specificazione che è stata fatta è che l'oggetto sociale innovativo può non essere soltanto "esclusivo", ma essere anche solo "prevalente".

Questa possibilità di "prevalenza" da un lato è positiva poichè consente di fare entrare all'interno del concetto di "Start-up" anche società (magari già costituite) che svolgono un'altra gamma di attività ma pongono all'interprete un problema ulteriore, quello di determinare i criteri della cosiddetta "prevalenza".

La prassi notarile si sta orientando nel ripetere la terminologia della Legge pedissequamente.

Ma è interesse dei soci, per sfruttare le potenzialità di tali società innovative, quello di definire un oggetto sociale quanto più lineare e meno soggetto ad interpretazione per aver meno problemi con gli uffici di controllo e con gli uffici fiscali.

Siccome il socio è quello che pagherà per impiantare l'attività è bene che il socio tuteli il suo investimento da qualsiasi rischio chiedendo al Notaio la definizione più specifica e lineare possibile delle attività cosiddette "innovative".

Il Notaio dovrà pertanto consigliare che l'oggetto sociale possibilmente si fondi sulle cosiddette "attività innovative" in via esclusiva o comunque che le determini in modo chiaro e lineare, stabilendo il limite dell'oggetto sociale anche con riguardo all'attività degli amministratori. Anche perchè proprio l'attività aziendale "innovativa" sarà l'elemento centrale che servirà di misura per controllare se il patrimonio sia più o meno adeguato e se l'organizzazione tecnico - economica della società e dell'azienda possono rientrare all'interno dei benefici della Legge n. 221/2012.

Quindi la linearità dell'oggetto sociale e i limiti all'organo amministrativo devono essere inseriti nell'atto notarile per consentire alla società di avere meno problemi possibili nell'ottenere le facilitazioni, le agevolazioni e gli incentivi che la Legge n. 221/2012 ha stabilito in campo

economico, finanziario e contributivo a favore di queste "Start-up".

Gli interventi del legislatore si basano soltanto sul controllo formale dell'impostazione all'interno dello statuto dell'oggetto sociale e l'oggetto sociale sarà il parametro decisivo per valutare se la società ha diritto ai benefici di legge, ma anche per valutare se coloro che vogliono contribuire a partecipare al progetto si sentono meno attirati dall'iniziativa.

Il Notaio deve anche inserire possibilmente una ottima clausola di "recesso" qualora la maggioranza societaria modifichi, anche implicitamente, la clausola dell'oggetto sociale mettendo a rischio la possibilità dei benefici.

Pertanto un oggetto sociale non ben precisato può essere "giuridicamente pericoloso", in quanto può determinare indirettamente una modifica dello "status" della società "Start-up".

Uguualmente anche un annacquamento dell'oggetto sociale in quanto vago e generico può essere pericoloso per il socio.

In tutti questi casi la clausola di recesso è ottimale a tutelare l'esigenza del socio.

Uguualmente sarebbe il caso che il Notaio preveda la possibilità che siano rimborsati eventuali finanziamenti effettuati dal socio alla società in caso di modifica dell'oggetto sociale che possa determinare la fuori uscita

della società dalla normativa premiale.

All'uopo si deve tenere a mente che l'art. 2467 c.c. dispone comunque che tale rimborso sarà in ogni caso postergato a soddisfare gli interessi dei creditori sociali.

Questa "postergazione" è prevista se il finanziamento del socio è stato effettuato in un momento in cui l'indebitamento è maggiore rispetto al patrimonio netto.

Questo evento nel caso di "Start-up" è molto probabile nella fase iniziale.

IL NOTAIO CONSIGLIA:

Qualora i clienti chiedessero di impostare una società "Start-up" il Notaio dovrebbe dedicare la maggiore attenzione ad identificare con precisione l'attività innovativa svolta dalla società e qualora i soci la richiedono non in via esclusiva, ma solo prevalente, dovrebbe indicare anche i criteri della prevalenza e i limiti da porre alle attività sociali "non innovative" comunque contemplate nell'oggetto sociale.